



1100

Pratica N. 88 Anno 1974

COMUNE DI LENTINI
Provincia di Siracusa

NULLA OSTA PER ESECUZIONE LAVORI EDILI

IL SINDACO

Vista la domanda del Sig.
elettivamente domiciliato in Lentini Via N.
tendente ad ottenere la licenza edilizia per la esecuzione dei lavori di demolizione e sopraelevazione
dell'Edificio sito in questo Comune, in Via G. Carducci n. 39, catastato alla partita
n. mappale, in testa a

Visto il parere della Commissione Edilizia espresso nella seduta del 26 marzo 1974
Considerato che la Commissione Edilizia ha espresso il seguente parere: favorevole

- Visti i Regolamenti Comunali di Edilizia, Igiene, Polizia locale e tutela delle strade comunali;
- Visto il Capo IV, del titolo II, della legge 18 agosto 1942, n. 1150;
- Visto l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali della Regione Siciliana;
- Visto il Codice Civile, libro terzo, proprietà edilizia;
- Visto il regolamento generale per l'igiene del lavoro, approvato con R. D. 14 aprile 1927, n. 530;

~~Riservato~~ Vista la dichiarazione di vincolo delle aree o locali destinati a
parcheggio, sottoscritta dalla ditta il 28.9.1974, registrata in Lentini il
1.10.1974 al n. 2783 vol. 61 atti privati, trascritta all'Ufficio dei Registri
Immobiliari di Siracusa il 10 ottobre 1974 al n. 17715 reg. d'ordine e n. 14
registro particolare;

CONCEDE il proprio

NULLA OSTA

al Sig.
domiciliato in Lentini in Via N.
per l'esecuzione dei lavori in cui si tratta, sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia edilizia, di
igiene e di polizia locale in conformità al progetto presentato e secondo le migliori norme dell'arte.

L'autorizzazione è inoltre concessa sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- 1.) Che siano salvi, riservati e rispettati i diritti di terzi;
 - 2.) Chi fabbrica non deve mai ingombrare le vie e gli spazi pubblici adiacenti alle fabbriche e deve osservare tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persona e a cosa ed assicurare quanto è possibile, gli incomodi che i terzi possono risentire dalle esecuzioni di tali opere;
 - 3.) Il luogo destinato all'opera deve essere chiuso con assito lungo i lati prospicienti le vie o spazi pubblici;
- 3-bis) Prima dell'inizio delle opere in c.a. la ditta è tenuta a pres-
entare copia del cer-
all'Ufficio del G.C. di Siracusa la denuncia prescritta dall'art. 4 della legg-



Firmato Da FRANCESCO SCARNATO Emesso Da ABUBAPEG EL-QUALIUED GERTIFICATES CA G1 Siracusa 4b2798540b8e0e0c0e0e0e0e0e0e0e0e

4.) Per eventuali occupazioni di aree stradali si deve ottenere speciale autorizzazione dell'Ufficio Comunale;

Le aree così occupate devono essere restituite nel pristino stato, a lavoro ultimato o anche prima su richiesta dell'Ufficio Comunale, nel caso che la costruzione venisse abbandonata o sospesa oltre un certo tempo;

5.) Se nel manomettere il suolo pubblico il costruttore incontrasse manufatti per servizio pubblico deve usare ogni cautela per non danneggiarli e deve darne contemporaneamente avviso alle imprese proprietarie per i provvedimenti del caso;

6.) Gli assiti di cui al paragrafo 3 od altri ripari devono essere imbiancati agli angoli salienti a tutta altezza e muniti pure agli angoli di una lanterna a vetri rossi da mantenersi accesa dal tramonto al levar del sole, secondo l'intero orario della pubblica illuminazione stradale. Questa lanterna deve essere collocata in modo ed avere le dimensioni tali da rendere facilmente visibili il recinto o il riparo su cui è collocata;

7.) Il Comune si riserva di applicare le tasse speciali e gli eventuali canoni precari ecc. che risultassero contemplati ad opere ultimate nei relativi regolamenti.

In caso di trapasso dell'immobile, gli aventi diritto devono chiedere la variazione dell'intestazione al Comune.

La licenza di costruzione ha la durata di anni uno.

Qualora entro tale termine i lavori non siano stati iniziati l'interessato dovrà presentare istanza diretta ad ottenere il rinnovo della licenza.

Le costruzioni devono essere ultimate entro due anni dalla data di inizio lavori.

Le opere di urbanizzazione primaria (strade, fognature, acquedotti) sono a carico del titolare della licenza.

È fatto obbligo di richiedere all'Ufficio Tecnico Comunale, prima dell'inizio delle opere, gli allineamenti stradali e le quote medie degli edifici. **E' fatto obbligo alla ditta di comunicare preventivamente la data di inizio dei lavori nonché i nominativi del direttore dei lavori e costatamente il fatto obbligo alla ditta di comunicare tempestivamente la data di ultimazione dei lavori.**

Il rilascio del certificato di abitabilità è subordinato alla presentazione della licenza d'uso rilasciata dalla Prefettura di Siracusa. Per le costruzioni civili di altezza superiore a m. 24 in gronda, e per le costruzioni industriali e di carattere speciale, il rilascio del certificato di abitabilità è subordinato al collaudo, da parte del Comando dei Vigili del Fuoco, degli impianti antincendio.

A norma della l. r. 28 - 4 - 1954, n. 11 e dell'art. 8 del Regolamento 26 - 4 - 1949 n. 10 pubblicato nella G. U. n. 20 del 4 - 5 - 1949, le certificazioni relative agli sgravi fiscali, compreso il certificato di abitabilità, saranno rilasciate a lavori ultimati.

I lavori si intendono ultimati se sono state eseguite le opere di urbanizzazione primarie e se l'edificio è costruito in ogni sua parte in conformità ai disegni approvati, ed è provvisto dei servizi indicati nella domanda di licenza; in particolare, a norma dell'art. 20 del regolamento, le pareti visibili da vie o spazi pubblici devono corrispondere alle esigenze del decoro cittadino, sia per quanto si riferisce ai materiali da impiegarsi, che alle linee, tinte e decorazioni.

Si dichiara che la zona nella quale ricade l'edificio non rientra nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 - 4 - 1962, n. 167.

Il titolare della licenza, il direttore e l'assuntore dei lavori sono entrambi responsabili di ogni eventuale inosservanza alle norme generali di legge e di regolamenti comunali come delle modalità esecutive fissate nella presente licenza di costruzione.

Alla presente si allega un esemplare di ciascuno dei disegni presentati, muniti del regolare visto.

Dalla Residenza Municipale, li 21 OTT. 1974 19

Dichiaro di accettare incondizionatamente tutte le condizioni sopra riportate.

TIMBRO

IL SINDACO

Il sottoscritto dichiara che la presente licenza edilizia è stata pubblicata all'albo pretorio dal 22-10-1974

al 5-11-1974 li 6-11-1974

IL MESSO COMUNALE


Progetto




Sopraelevazione di un fabbricato
per civile abitazione di proprietà
del comune, situata


in via G. Carducci n° 39



Progetto *Giulio P. a.s.b.*








Via Carducci





Sez A-B

COMUNE DI LENTINI	
Progetto n. 88	Anno 1974
Esaminato dalla Commissione Edilizia nella seduta del 26-3-1974	
IL SEGRETARIO <i>D. Scarnato</i>	IL PRESIDENTE <i>[Signature]</i>

AL MUNICIPIO DI LENTINI
N. 88 21 OTT. 1974
Lentini 21 OTT. 1974





COMUNE DI LENTINI

PROVINCIA DI SIRACUSA

Prat. Edil. n.02/2008

CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA

EMESSA DAL COORDINATORE DEL 4° SETTORE - IL 25-01-2008 REG./Concessioni N. 04

CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA L. 724/94 art. 39

IL COORDINATORE DEL 4° SETTORE

VISTA l'istanza prot. n.6255 del 28-02-1995 con la quale la Ditta

chiede il rilascio di Concessione Edilizia in Sanatoria, ai sensi dell'art. 39 L. 23/12/1994, n.724 e successive modificazioni ed integrazioni, per aver realizzato abusivamente opere, nel edificio sito in Lentini in via G. Carducci, n.37;

VISTA la licenza Edilizia n 88 approvato dalla Commissione edilizia in data 26-03-1974 , relativa alla porzione di edificio costruita regolarmente è non oggetto di condono edilizio;

VISTO che l'edificio, su cui insistono le opere abusive, è pervenuto alla Ditta richiedente in virtù degli atti di seguito allegati:

1) atto di compravendita rogato in data 25-06-1975 dal Notaio Francesco Di Mari da Lentini, recante il rep. n.66056, registrato a Lentini in data 10-07-1975, al n.910;

VISTO che la ditta richiedente ha trasferito l'edificio, su cui insistono le opere abusive, alla ditta concessionaria in virtù degli atti di seguito allegati:

2) atto di compravendita rogato in data 23-03-1995 dal Notaio Sebastiano La Ciura da Francofonte, recante il rep. n. 5296 e racc. n.1541, registrato a Lentini in data 18-04-1995, al n.324;

VISTO che la costruzione abusiva risulta censita all'Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di Siracusa, Catasto dei fabbricati del Comune di Lentini, al

-Foglio 92 particella 796, sub.1, Cat. C/6 (garage), piano terra , via G. Carducci ;

-Foglio 92 particella 796, sub.2, Cat. C/6 (garage), piano terra , via G. Carducci ;

-Foglio 92 particella 796, sub.3, Cat. A/4 (abitazione), piano 1°, 2° e 3° , via G. Carducci ;

VISTA la documentazione prodotta dalla Ditta nonché i relativi elaborati tecnici allegati a detta istanza;

VISTA la Legge Regionale 18/05/1996, n.34, art. 9 (soppressione delle commissioni di recupero);

VISTA la favorevole istruttoria dalla quale risulta la inesistenza di vincoli che impediscono la sanabilità dell'opera;

VISTO il parere "FAVOREVOLE" espresso dal "Dirigente Medico Unità Operativa Igiene e Sanità' Pubblica del U.S.L.n.8-Siracusa-Distretto di Lentini, in data 22-01-2008 ;

VISTO che l'opera è stata rilevata dall'arch. Saggio Alfio iscritto all' Ordine degli Architetti della provincia di Siracusa al n.63;

VISTI gli strumenti urbanistici vigenti, nonché le norme che regolano l'attuazione e l'istruzione in materia;

VISTO l'O.EE.LL vigente;

VISTA la L.R. 23/98;



3)- E' fatto obbligo alla Ditta di non intraprendere lavori di adeguamento strutturali delle opere in sanatoria prima di essersi munita delle autorizzazioni di cui alla L. n. 64/74 e n. 1086/71 e successive modifiche ed integrazioni;

4)- Per quanto riguarda il completamento, è fatto obbligo alla Ditta di ultimare i lavori entro tre anni dalla notifica della Concessione Edilizia in Sanatoria;

5)- E' fatto obbligo alla Ditta di non intraprendere lavori, al di fuori di quelli di completamento delle opere indicate nella presente Concessione, senza essersi muniti di ulteriore apposita autorizzazione o concessione;

6)- Ai fini di rendere l'opera abitabile e/o agibile, ai sensi dell'art. 4, comma 4°, della L.10/77, la Ditta, previa regolari autorizzazioni, deve adeguarsi alle disposizioni dettate dalle seguenti Leggi:

- L. 10/05/1976, n.319, L.R. 15/05/1986 n. 27 e L.152/99 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplinano gli scarichi civili;

- L. 09/01/1991, n.10 e successivo regolamento di esecuzione, giusto D.P.R. 26/08/1993, n.421, che disciplinano gli impianti termici;

7)- E' fatto obbligo alla Ditta di adeguare l'impianto elettrico secondo le disposizioni di cui alla L.05/03/1990, n.46 e successivo regolamento di attuazione, giusto D.P.R. 06/12/1991, n.447, nonché di acquisire il certificato di conformità o di collaudo, rilasciato dall'impresa installatrice dei lavori;

8)- E' fatto obbligo alla Ditta di richiedere il rilascio del certificato di abitabilità o di agibilità ai sensi del comma 3 della L.R. 17 del 31-05-1994, in riferimento al comma 17°, dell'art. 35, della Legge 47/85, fatto salvo dall'art. 26, della L.R. 37/85, non appena la costruzione sarà ultimata in ogni sua parte, comprese le finiture esterne;

9)- Che i lavori di cui ai punti precedenti, dovranno essere eseguiti in conformità alle norme degli strumenti urbanistici vigenti, alle disposizioni di igiene e di polizia urbana, prevenzione degli infortuni sul lavoro e secondo le migliori regole dell'arte muraria, pena l'applicazione delle sanzioni all'uopo previste dalla legge, non esclusa la demolizione delle opere eseguite abusivamente o in difformità al progetto approvato o l'acquisizione delle predette opere al patrimonio indisponibile del Comune;

10)- Che il luogo destinato alla costruzione di cui trattasi sia chiuso con assiti lungo i lati prospicienti le vie, aree o spazi pubblici. L'eventuale occupazione di aree o spazi pubblici deve essere preventivamente autorizzata dall'Autorità Comunale e gli stessi a lavori ultimati dovranno essere restituiti nel pristino stato o anche prima, su richiesta dell'Autorità Comunale, nel caso che la costruzione venisse sospesa oltre un certo tempo;

11)- Che gli assiti di cui al paragrafo precedente o altri ripari siano imbiancati agli angoli salienti a tutt'altezza e siano muniti di lanterne a luce rossa da mantenersi accese dal tramonto al levare del sole; secondo l'intero orario della pubblica illuminazione;

12)- Il titolare della Concessione, il direttore dei lavori sono responsabili di ogni osservanza delle norme generali di legge e dei regolamenti, nonché delle modalità esecutive fissate nella presente concessione;

13)- Il rilascio della concessione non vincola il Comune nei confronti del richiedente in ordine a quei lavori che il Comune stesso intendesse eseguire per migliorare le condizioni igieniche, di viabilità e dei servizi, ecc. , delle strade e piazze del territorio comunale ed in conseguenza dei quali il concessionario non potrà pretendere alcuno compenso o indennità salvo quanto possa essere disposto da Leggi e Regolamenti;

14) Il Concessionario nel caso di immobili sanati, in cui all'oblazione, calcolata ai sensi del comma 3°, dell'art. 39, della L. 724/94, sono state applicate le riduzioni previste dai commi 13° e 14°, della predetta legge, non possono essere trasferiti a terzi con atti "inter vivos" a titolo oneroso, entro dieci anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della suddetta legge (01/01/95). In caso contrario, è dovuta la differenza tra l'oblazione corrisposta in misura ridotta e quella determinata ai sensi del comma 3° già citato, maggiorata degli interessi legali.

15) Il Concessionario, nel caso in cui sono state applicate le riduzioni del comma 4 o 5 dell' art 34 L.47/85 (riduzione 50% per stipula atto unilaterale d'obbligo), dovrà assumere gli

impegni trascritti nell'Atto Unilaterale d'obbligo secondo le modalità e criteri di cui all'articolo 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, in conformità alla Convenzione approvata dal Comune di Lentini con deliberazione del C.C. n. 24 del 21-02-1992. Se tale impegno non verrà rispettato, decadrà il diritto al beneficio e si dovrà versare per intero l'oblazione, determinata in assenza di riduzioni, maggiorata degli interessi legali di mora maturati, in proporzione agli alloggi ceduti in difformità dei patti previsti nell'atto;

La descrizione delle opere di cui alla presente è rappresentata nel progetto, composto da n. 1 elaborato grafico, una copia del quale viene rilasciata alla ditta interessata e le altre copie del progetto rimangono depositate presso l'U.T.C..

Le spese di trascrizione della presente Concessione Edilizia in sanatoria sono a carico del concessionario e la trascrizione avverrà a cura di questa Amministrazione, ai sensi dell'art. 36 L. 71/78.

Lentini, addì 25 GEN. 2008

Il Responsabile dell'Ufficio
(geom. A. Sabatelli)

[Signature]



IL COORDINATORE DEL 4° SETTORE

(Arch. S. D'Anna)

[Signature]

Il sottoscritto concessionario si obbliga al rispetto e condizioni previste nella concessione.

Lentini, addì 28 GEN. 2008

I CONCESSIONARI

RELATA DI NOTIFICA

L'anno duemila otto, il giorno 28, del mese di Gennaio,
in, Lentini, il sottoscritto Messo Comunale certifica di aver notificato l'atto di cui sopra al Sig.
_____, identificato mediante (estremi del doc. di riconoscimento)
_____ per aver legale conoscenza e per tutti gli effetti di legge,
consegnandone a mani di [Signature]

IL MESSO COMUNALE



[Signature]



Studio Arch. Alfio SAGGIO - Via Erice n° 15 - Lentini

Comune	L E N T I N I
Oggetto	Progetto ai sensi della Legge 724/94 art. 39 e successive modifiche ed integrazioni per i piani 2° e 3° di un fabbricato residenziale.
Ubicazione	Via G. Carducci n° 32
Ditta	Coniugi

Stralcio planimetrico, Piante, Prospetti, Sezione

Il Rilevatore (Arch. Alfio SAGGIO)	I Richiedenti	S C A L A
		1 : 100
		D A T A

27.01.08




ALLEGATO ALLA "CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA"
Reg. Conc. n. 04 del 25-01-2008
Lentini, li 25-01-2008

AZIENDA U.S.L. n. 8 - SIRACUSA
IL RESPONSABILE I.O. SIAVEL
DISTRETTO DI LENTINI
Dr. Gaetano Ricciardolo


IL COORDINATORE DEL 4° SETTORE
(Arch. S. D'Anna)




PIANO SECONDO



PIANO TERZO



PROSPETTO SU VIA CARDUCCI



SEZIONE A-B

